

Oggetto: **AVVISO A PUBBLICA MENZIONE.**
Sig. Adelino Busato, Cittadino del Popolo Veneto.

at

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei Ministri italiano
Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187 Roma - Italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del nord-est
Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Marche
(segreteria.ministro@mit.gov.it)

Ministro dell'Interno Matteo Salvini (andrea.paganella@interno.it)
Prefetto italiano di Belluno (prefettura.belluno@interno.it)
Prefetto italiano di Vicenza (prefettura.vicenza@interno.it)
Questore italiano di Vicenza (questore.vi@poliziadistato.it)
Comando polizia stradale di Belluno (questore.bl@poliziadistato.it)

CALCHETTI Alessandro
presso la Direzione Generale Territoriale Nord Est
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti straniero italiano
strada della Motorizzazione 13 - 30174 Venezia-Mestre (dgtne@mit.gov.it)

GIANFRANTE Michele
Ufficio straniero italiano della Motorizzazione Civile di Vicenza
Strada delle Caperse, 364 - 36100 Vicenza (direzione_upvi@mit.gov.it)

e per l'ulteriore a praticarsi

Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio - sede

Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia - sede



Con riferimento a:

verbale di contestazione di violazione norme del c.d.s. italiano nr.700013465349 redatto dagli Assistenti Capo DAL POS D. e SARTOR R. della Sezione Polizia stradale di Belluno in data 22.04.2018 e notificato a mezzo servizio postale in data 14.05.2018

verbale di contestazione di violazione norme del c.d.s. italiano nr.700013465349 redatto dagli Assistenti Capo DAL POS D. e SARTOR R. della Sezione Polizia stradale di Belluno in data 22.04.2018 e notificato a mezzo servizio postale in data 14.05.2018

ordinanza e ingiunzione del Prefetto di Belluno emessa in data 27.07.2018 avente nr.M_IT PR _ BLSPC 00002665 27/07/2018 Area III di protocollo, in riferimento al verbale nr. 700013465348 e notificata in data 15.09.2018 dalla Sezione Polizia Stradale di Belluno a mezzo servizio postale.

comunicazione datata 08.08.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 7 - Centro elaborazione dati, in riferimento al verbale nr. 700013465349 pervenuta a mezzo posta ordinaria;

biglietto di invito della Tenenza CC di Dueville (Vi) del 13.10.2018 emesso per "ragioni di giustizia (?)" per esibire patente di guida.

relata di notifica della Tenenza CC di Dueville (Vi) del 15.10.2018 avente per oggetto "relata di notifica e contestuale ritiro patente di guida".
informativa della Prefettura di Belluno avente data di protocollo 22.10.2018 con riferimento nr.0035726.

disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del nord-est - U.M.C. di Verona - Sezione Coordinata Motorizzazione Civile di Vicenza rif. 142/18/RC avente per oggetto Revisione Psicofisica della patente di guida e notificata in data 27.10.2018 a mezzo servizio postale.

Atto di respingimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del nord-est - Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Marche datato 04.12.2018 e con riferimento al prot. nr.142/18/RC ricevuto a mezzo servizio postale in data 24.12.2018.

Decisione su presunto ricorso gerarchico "notifica di opposizione" avverso la revisione ex art.128 c.d.s. della patente di guida, istanza di predenuncia, a firma del direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - direzione generale te Territoriale del nord-est - Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Marche, dott. Ing. Calchetti Alessandro, (Responsabile del procedimento Dott. Argenziano Antonio), avente presumibilmente data 10.01.2019 e trasmessa con nota a firma del capo area patenti ing.



coordinatore Gianfrante Michele, notificata a mezzo servizio postale in data 14.02.2019.

Tanto è dovuto per la denuncia trasmessa alla Divisione Federale Investigativa della Polizia Nazionale presso il Dipartimento di Giustizia designato dal Governo Veneto Provvisorio istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.

PREMESSA

In data 22.04.2018 il Sig. Adelino Busato, persona umana di nazionalità veneta e cittadino del Popolo Veneto (non italiano), mentre si trovava alla guida della propria autovettura, unitamente a quattro passeggeri, percorrendo la SS51 "Alemagna", in località Longarone (Bl) atteso il completamento di una curva e innestandosi in un tratto rettilineo privo di intersezioni e in assenza di traffico nell'opposta corsia di marcia, effettuava il sorpasso di un veicolo che lo precedeva.

La manovra è stata eseguita in sicurezza con piena visibilità e senza dover forzare la regolare andatura constatato che il veicolo superato aveva improvvisamente rallentato di molto la sua senza apparente motivo e in assenza di una qualsiasi segnalazione di svolta.

La prossimità della curva, da poco oltrepassata, inoltre, costituiva motivo di preoccupazione per il sopraggiungere di altri veicoli che lo seguivano e che avrebbero potuto impattare il proprio costituendo un inaspettato ostacolo anche alla loro regolare circolazione.

Nel completare la manovra di sorpasso il conducente aveva modo di notare un agente di polizia proiettarsi improvvisamente verso la carreggiata del proprio senso di marcia maneggiando alla rinfusa una paletta di segnalazione; quel posto è contrassegnato dal km 45,600 al km 45,700 e non come falsamente dichiarato a verbale dagli operatori di polizia che attestavano di trovarsi all'altezza del km 44,600.

Da quella posizione gli agenti della polizia stradale non potevano vedere la contestata manovra di sorpasso che secondo loro sarebbe stata effettuata all'altezza dell'intersezione stradale contrassegnata dal km 44,300 e che solo, se realmente fossero stati posizionati all'altezza del km 44,600 avrebbero potuto vederla.

Non potendo arrestare il veicolo in quel tratto di strada, ristretto da guard-rail e privo di una ben che minima corsia o sufficiente spazio marginale, si fermava poco dopo nella prima successiva e agibile area laterale, costituita da una piazzola a ridosso ma fuori della corsia di marcia e sita al km 46,800.



Lì, il Sig. Adelino Busato, ha atteso l'arrivo della pattuglia sopraggiunta poco dopo.

Interpretando forse la manovra come un tentativo di elusione all'alt imposto, uno degli agenti, avvicinandosi con atteggiamento risoluto, intimava la consegna della licenza di guida del conducente sostenendo di doverla ritirare.

Si consideri che l'autoritaria pretesa del poliziotto non faceva seguito al ben che minimo saluto, alla ben che minima spiegazione del motivo del controllo e non ha neppure richiesto e atteso la ben che minima spiegazione del conducente.

La patente di guida doveva essere consegnata per essere da lui ritirata.

Questa e solo questa è la premessa dei fatti che sono seguiti alla legittima e contestuale confutazione del Sig. Adelino Busato in presenza di ben quattro testimoni.

Il Sig. Adelino Busato ha quindi rigettato con motivazione la notifica degli atti in oggetto e per l'effetto qualunque antecedente e consecutivo atto correlato.

La sua capacità a manifestare vigorosamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici è chiaramente consapevole e l'atto di rigetto non può non essere preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.

Il rigetto è rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.

Nei fatti il poliziotto aveva da subito assunto un atteggiamento autoritario e la pretesa di rendergli la licenza di guida per essere ritirata è stata manifestata con arroganza e prepotenza.

Contrariamente all'atteggiamento dell'agente, il Sig. Adelino Busato teneva dapprima un comportamento collaborativo esibendo la propria patente di guida che però il poliziotto pretendeva gli fosse consegnata.

L'obbligo di esibizione della licenza di guida è per legge un dovere che impone la presentazione o esposizione del documento che però è e resta un bene di proprietà del conducente che ne ha titolo a tutti gli effetti altrimenti non sarebbe mai stata rilasciata.

Ecco così che il dovere di custodire un suo bene, che gli è sicuramente costato impegno e denaro e che gli consente di lavorare per il sostentamento della propria famiglia, si contrappone alla pretesa del poliziotto di privarlo dello stesso senza indugio.

L'asserita pretesa dell'operatore di polizia di dover identificare il cittadino Veneto esula dall'obbligo per un qualsiasi cittadino di dover portare al seguito un documento d'identità prescrivendo la sola declinazione delle proprie generalità e la licenza di guida non è un



documento di identità.

L'unica eccezione per la normativa italiana riguarda in tal senso le sole persone ritenute pericolose per la società o sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza, ma non è certo il caso del Sig. Adelino Busato.

Il posto di controllo operato dalla polizia stradale non è mai stato preceduto dal alcun cartello di "ALT POLIZIA" posto a distanza opportuna dal posto in cui si trovava la pattuglia e avvistabile con sicurezza e in tempo utile per i conducenti.

Proprio le pattuglie della polizia stradale dispongono a bordo dei veicoli di servizio dei necessari cartelli e di quant'altro in necessità per i servizi cui sono destinati.

Per di più, il preventivo posizionamento del segnale deve tenere conto delle condizioni piano altimetriche della strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di controllo.

Il segnale inoltre deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto, ma non c'era.

Ma c'è di più.

Il verbale degli operatori della polizia stradale subdolamente attesta:

- di aver posto in essere un inseguimento del veicolo condotto dal Sig. Adelino Busato;
- che il conducente rifiutava di esibire la carta di circolazione del veicolo.

Per quanto riguarda l'inseguimento non c'è mai stato alcun tallonamento perché il Sig. Adelino Busato ha atteso l'arrivo della pattuglia nella prima piazzola disponibile dove disciplinatamente ha fermato il veicolo in sicurezza per sé e i suoi passeggeri.

La stessa pattuglia della stradale nemmeno richiama a verbale di aver dovuto far uso dei sistemi di allarme ottici e sonori.

Considerato l'obbligo o quanto meno l'opportunità di fare uso dei dispositivi di emergenza a fronte di un'eventuale inseguimento significa innanzitutto che il Sig. Adelino Busato non ha mai posto in essere una condotta di guida non improntata alle regole del codice della strada che richiedono prudenza e massima attenzione.

I verbalizzanti, inoltre, pur distorto la descrizione dei fatti accorsi, fanno un mero riferimento ad un immaginario e mai avvenuto inseguimento altrimenti avrebbero dovuto descrivere e quanto meno sanzionare la condotta del Sig. Adelino Busato che, per sottrarsi



allo stop intimatogli dalla pattuglia, avrebbe dovuto avviare una fuga in velocità e compiere una serie prolungata di manovre rischiose e vietate, tali da porre in pericolo l'incolumità di altri conducenti o pedoni e dei suoi stessi passeggeri.

Ma questo non è mai avvenuto e vi è la testimonianza delle quattro persone che viaggiavano con lui.

A fronte della contestata e presunta mancata esibizione della carta di circolazione del veicolo, c'è da confutare che il documento non è mai stato richiesto e a sostegno in proposito vi sono le testimonianze ancora una volta dei quattro passeggeri.

L'Art. 192 del codice della strada italiano cita gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti precisando:

1. Coloro che circolano sulle strade sono **tenuti a fermarsi** all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad **esibire**, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

Il comma 1 dice che il conducente di un veicolo ha l'obbligo di fermarsi all'invito della polizia stradale ma qualsiasi sospensione della marcia di un veicolo su strada deve essere fatta in sicurezza e non deve arrecare intralcio alla circolazione, deve realizzarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia e nel caso in cui non ci fosse una marciapiede rialzato bisogna lasciare uno spazio (non inferiore ad 1 metro) che consenta ai pedoni di transitare ... ma tutto ciò era nell'immediata impossibilità del conducente.

Il contestato e autoritario comportamento dell'agente di polizia concerne la sola pretesa della consegna della patente di guida per essere da lui ritirata che viene invece esibita e legittimamente non consegnata, ma stranamente di questo non si fa alcuna menzione a verbale.

A corredo e sostegno del proprio presunto corretto comportamento la pattuglia della polizia stradale attesta però a verbale di aver chiesto la carta di circolazione del veicolo e falsamente si asserisce in esso che il Sig. Adelino Busato avrebbe rifiutato di ottemperare; strano comportamento quello del conducente che esibisce la patente ma poi rifiuta di esibire la carta di circolazione, a che pro?

C'è da chiedersi se l'organo accertatore non fosse in grado di verificare, attraverso pubblici



registri o altri sistemi, l'esistenza o meno del documento e come mai però nel verbale non è stato intimato l'obbligo di presentazione dello stesso.

In proposito, il Ministero dell'Interno (cui spetta, ai sensi del 3 comma dell'art. 11 del Codice della Strada, il coordinamento delle attività di polizia stradale da chiunque espletate) ha emanato una circolare, la n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 (si tratta di un atto avente efficacia vincolante nei confronti di chi svolge attività di rilevazione delle infrazioni al C.d.S.) con la quale, ponendosi il problema del rapporto tra ordine di esibizione e doveri di ricerca d'ufficio delle informazioni necessarie, ha stabilito : " la disposizione (l'art. 180 c. 8 CdS) deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all'autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esista o meno".

Gravissime e offensive sono poi le affermazioni dell'ingegnere coordinatore Michele Gianfrante presso l'ufficio motorizzazione civile di Vicenza che firma l'atto avente per oggetto "revisione psicofisica della patente di guida cat.B nr.VI-5416452N del Sig. Adelino Busato, - evento verificatosi il 22.04.2018 in Longarone (Vi)" e di cui si sollecita l'immediata rimozione d'ufficio e l'allontanamento dai territori occupati della Serenissima Patria.

E' indubitabile che il malcostume e le pratiche vigenti imposte dallo stato straniero occupante italiano sistematicamente riflettono e producono disuguaglianze e malessere sociale nei cittadini del Popolo Veneto.

Se conseguenze razziste sono imputabili a leggi, costumi e pratiche istituzionali, l'istituzione è razzista sia se gli individui che mantengono queste pratiche hanno intenzioni razziste, sia che non le hanno.

Gli effetti discriminatori prodotti dalle leggi, dai regolamenti, dai costumi e pratiche istituzionali italiane, identificano il razzismo istituzionale che viene perpetuato contro il Popolo Veneto.

Nessuna forza e/o autorità d'occupazione dello stato straniero italiano potrà mai garantire di agire in posizione di equità, imparzialità e giustizia nei confronti di cittadini del Popolo Veneto, ancor più quando devono suffragare altre analoghe loro istituzioni.

Ancor meno se un funzionario di una istituzione straniera italiana esprime per iscritto pregiudizi gravissimi aggredendo e insultando il Sig. Adelino Busato giudicando la sua personalità priva di stabilità e capacità di relazionarsi con il mondo esterno attribuendola ad un permanente stato di rabbia derivante da una frustrazione che lo attanaglierebbe per essere sottoposto alle regole imposte dallo stato italiano, addirittura associandolo come appartenente al noto partito "Liga Veneta".



E' ignoranza politica o è volutamente discriminatorio il pregiudizio espresso?

Perché affermare "il noto partito politico Liga Veneta" ... noto a chi e per che cosa dovrebbe essere risaputo se è un partito politico costituito in ambito italiano come tutti gli altri?

Esistono forse partiti politici che non siano costituiti e riconosciuti in ambito straniero italiano?

La disinformata e dilettaante espressione razzista necessita così di essere rafforzata da una discriminazione di tipo politico, quando il Sig. Adelino Busato non ha mai fatto riferimento a tale soggetto politico e mai lo potrebbe fare perché milita in questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto che per sua natura non può e non sarà mai costituito in ambito italiano e non concorrerà mai a elezioni politiche e/o amministrative straniere italiane o europee perché ritenute illegali.

Verrebbe da pensare che via sia la necessità di riportare la legittima protesta del Cittadino del Popolo Veneto Adelino Busato nell'ambito di una prerogativa di giudizio dello stato straniero italiano associandolo ad una fantomatica appartenenza ad un partito che, proprio perché costituito in ambito italiano, non potrà mai essere espressione dei diritti ritenuti calpestati e da lui lamentati.

E' follia o volgare razzismo?

Se uno giustamente protesta e si dichiara Veneto, per voi italiani, è una persona incapace di relazionarsi con la realtà, frustrata e a rischio di condotte pericolose per la circolazione stradale e così via.

Ma a dirlo sono sempre istituzioni italiane a suffragio di altre istituzioni italiane.

Troppo comodo, veramente troppo comodo.

Viene da pensare e credere che ciò che viene portato in valutazione in ambito italiano, soprattutto quando è a carico di un Cittadino del Popolo Veneto, che tale si professa, via sia una radicata volontà a reprimere ogni sussulto di identità, tipico di una illegale determinazione di una politica razzista e colonialista dello stato occupante italiano.

C'è da rilevare altresì la gravissima enunciazione espressa dal sig. Alessandro Calchetti, direttore generale territoriale nord-est del ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano.

È illegale la pretesa di assoggettare soggetti privati alle norme di sicurezza e degli obblighi scaturenti dalle disposizioni e dai regolamenti sulla circolazione stradale considerando irricevibile (ed è una considerazione del tutto unilaterale e di comodità) l'autocertificazione della qualità di soggetto giuridico internazionale, legale rappresentante e trustee di sé



stesso, attribuendone una incompetenza assoluta, (per ... materia, per territorio ???).

Il sig. Alessandro Calchetti, direttore generale territoriale nord-est del ministero delle infrastrutture e dei trasporti straniero italiano invoca a sua giustificazione l'attribuzione di una condizione di irricevibilità dell'atto del privato cittadino quando lui stesso agisce in difformità di ciò che la legge stabilisce e non solo italiana ma anche a livello internazionale.

Infatti, Il sig. Alessandro Calchetti, direttore generale territoriale nord-est del ministero delle infrastrutture e dei trasporti straniero italiano, agisce in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, perché pur esistendo materialmente l'atto amministrativo, esso non ha efficacia giuridica per le ragioni di diritto più avanti dettagliate.

Poco importa che un cittadino Veneto, per difendersi da un'aggressione e da una vessazione dello stato straniero occupante italiano, contesti l'abuso anche in modo difforme da quanto previsto dalla vostra burocrazia.

Non ha importanza che voi riteniate un ricorso gerarchico un atto che tale non è perché ciò dimostra la vostra pretesa di ricondurre ogni opposizione al vostro agire nell'alveo dell'illegale diritto amministrativo italiano.

Questo è un modo vessatorio e che implica la sottomissione dell'individuo a una condizione di schiavitù costringendolo non solo a sottostare illegalmente alle vostre leggi ma anche alle procedure da voi imposte e che non lo tutelano.

I diritti, umani, civili e politici dell'essere umano, ancor più se Cittadino Veneto, in questo caso, sono subordinati al dominio e all'eccessivo potere della vostra pubblica amministrazione straniera italiana che manifesta un' improduttiva pedanteria delle consuetudini, delle forme e delle vostre stesse gerarchie che prevalgono rispetto ai diritti stessi dell'essere umano.

Sussiste una condizione di inesistenza dell'atto amministrativo emanato perché non può essere considerato espressione del pubblico potere perché è emanato da un soggetto che non gode del mutuo consenso e non è espressione della volontà del Popolo Veneto ma solo di una autorità d'occupazione straniera italiana.

L'atto amministrativo in questione è tale in condizione di incompetenza assoluta per territorio perché emanato da un organo della pubblica amministrazione straniera italiana, al di fuori della propria sfera di competenza territoriale, che agisce in difetto assoluto di giurisdizione.

L'atto amministrativo che si respinge manifesta anche l'eccesso di potere della pubblica amministrazione italiana perché usato impropriamente per conseguire uno scopo diverso da



quello stabilito dalla legge ovvero reprimere il sentimento di identità del Popolo Veneto, così come ampiamente documentato dalle gravissime e offensive affermazioni nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto da parte dell'ingegnere coordinatore Michele Gianfrante presso l'ufficio motorizzazione civile di Vicenza.

Il Sig. Adelino Busato, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d'occupazione straniera italiane sui territori della Repubblica Veneta.

OSSERVATO CHE

Adelino Busato ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.

Adelino Busato ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.

Adelino Busato non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.

Adelino Busato, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artificio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniera italiane.

Adelino Busato non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.

Adelino Busato ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.

Adelino Busato si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo



Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d'origine.

Adelino Busato si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell'identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.

Adelino Busato riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.

Il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.

Il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.

RICHIAMANDOSI

Alla "Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto" di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

All'Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

CONSIDERANDO CHE

Questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.

Questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.





Questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l'illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, "col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d'Italia".

Non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l'entità correntemente identificata con il nome di "stato italiano" e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.

Qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all'illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

E CHE

La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE

vic. lo F.lli Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice

www.mlrv.org - info@mlrv.org - +39 329/166 4010 +39 348/9339830



condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.

Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.

Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all'ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI

al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;

al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;

al principio naturale per cui l'esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;

al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una



società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;

alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;

alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;

al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);

al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;

al principio di uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;

ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)

ESSENDO PROVATO

che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell'esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

SI PRENDA ATTO CHE

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio; ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti



INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

L'attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall'inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.

Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l'effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all'anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA

Il trattamento dei dati personali di Adelino Busato e deve intendersi negato il consenso all'utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporation" e se ne chiede l'immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

SI AVVISA E NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations" dell'attuale situazione;

CHE E' FATTO LORO DIVIETO

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE

 vic.lo F.lli Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice

 www.mlrv.org -  info@mlrv.org -  +39 329/166 4010 +39 348/9339830



in ragione dell'attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di Adelino Busato e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

Al persistere e/o proseguire nell'attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,

VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA'

per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.

Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.

Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l'integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.

Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell'esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di



pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.

E' FATTO OBBLIGO

agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations" di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' COLLETTIVA

Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.

Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all'intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell'illecito.

Per l'effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

SI FA INFINE PRESENTE CHE

il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l'iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.

Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del



REPUBLICA VENETA



Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.

Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.

Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all'autodeterminazione ... e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.

Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).

WSM

Con affetto e rispetto

Veneta lunedì 25 marzo 2019

Sergio Borotto

Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

IL PRESIDENTE

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE

vic.lo F.lli Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice

www.mlrv.org - info@mlrv.org - +39 329/166 4010 +39 348/9339830

